


STATUTO

Fondazione Giovanni ed Annamaria Cottino

**Testo deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 29 Marzo 2019
ed iscritto dalla Prefettura di Torino nella seconda parte del Registro delle Persone
Giuridiche in data 11 Giugno 2019**



**Fondazione
Giovanni ed Annamaria Cottino**

STATUTO

Art.1

È costituita per volontà dell'Ing. Giovanni Cottino la "FONDAZIONE GIOVANNI ed ANNA MARIA COTTINO", abbreviabile in "FONDAZIONE COTTINO", con sede legale nel Comune di Torino.

Art. 2

La fondazione si ispira ai più elevati principi filantropici e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Più in particolare è scopo della Fondazione l'attuazione di iniziative del più alto interesse sociale, quali l'assistenza alle persone di età avanzata in condizioni disagiate, la protezione sotto il profilo fisico e morale dell'infanzia comunque abbandonata o priva di assistenza, lo sviluppo dell'istruzione e della cultura con particolare attenzione agli strati meno elevati della popolazione, anche attraverso Istituti religiosi ed Opere di volontariato, la realizzazione di opere aventi particolare rilevanza sociale.

È inoltre scopo della Fondazione la promozione e l'attuazione di attività che favoriscano lo sviluppo di studi e ricerche scientifiche in campo medico e/o tecnologico favorendo lo sviluppo della cultura di impresa.

La Fondazione per attuare lo scopo potrà attivare forme di collaborazione con atenei, centri di ricerca, enti pubblici locali, nazionali ed internazionali, istituzioni pubbliche e private, potrà istituire strutture e laboratori specializzati per la ricerca tecnico-scientifica, istituire borse di studio, organizzare conferenze e seminari e curare pubblicazioni scientifiche, costituire imprese e enti strumentali, partecipare al capitale di start up e società che operino negli ambiti e persegiano finalità rientranti negli scopi sociali.

Art. 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla somma di euro cinquecentomila (500.000). Tale patrimonio potrà venire aumentato ed alimentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione.

Tutti i contributi che, a qualunque titolo, dovessero pervenire alla Fondazione, in epoca successiva alla costituzione saranno soggetti ai fini della loro destinazione a patrimonio disponibile o indisponibile secondo quanto espresso nell'atto di donazione dal donante o, in sua assenza, da quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio. Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione in modo sicuro e redditizio.

Gli investimenti potranno essere eseguiti in beni mobili e/o immobili, nel caso di investimenti in valori mobiliari, questi dovranno essere costituiti da titoli di comprovata solidità ed a basso rischio.

Art. 4

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 5

Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro a dieci Membri, cui si aggiunge, quale Membro di diritto, il Presidente della Fondazione.

La nomina a Consigliere di Amministrazione avviene:

- fino a che sarà in carica il Fondatore, Ing. Giovanni Cottino, per designazione dello stesso;
- in seguito per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione che delibera con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Quattro componenti complessivi del Consiglio di Amministrazione dovranno essere nominati tra i rami di famiglia composti da Di Bari Alberto e Di Bari Cristina e loro discendenti; e Di Bari Massimo e Di Bari Enrico e loro discendenti. Tale numero potrà essere modificato solo in caso di indisponibilità verificata degli stessi.

I Consiglieri di Amministrazione durano in carica per un tempo determinato di tre esercizi ad eccezione del Presidente che dura in carica 5 esercizi qualora non sia stato designato per un periodo di tempo superiore o a vita dal Presidente uscente.

I Consiglieri sono rieleggibili per un massimo di tre mandati ad eccezione di coloro che sono nominati tra i rami familiari citati nel capoverso di cui sopra che sono rieleggibili senza limiti. Qualora un componente del Consiglio di Amministrazione venga a cessare dalla carica, il Fondatore, si riserva la facoltà di provvedere alla sua sostituzione. Successivamente, il nominativo dell'Amministratore che sostituisca quello cessato verrà deliberato dalla maggioranza degli amministratori rimasti in carica, e, in caso di cessazione per scadenza del mandato, dimissioni, impedimento o rinuncia, preferibilmente tra i soggetti indicati dal consigliere cessato.

Nel caso in cui non si formi la maggioranza per la sostituzione, prevarrà il voto del Presidente in carica ovvero, in sua mancanza, quello del Vice Presidente.

Art.6

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) definisce l'indirizzo generale in termini di valori, visione, missione, posizionamento ed approccio strategico dell'Ente;
- b) approva il documento di programmazione delle iniziative della Fondazione e le successive revisioni;
- c) approva entro il mese di dicembre il conto preventivo dell'anno seguente ed entro il mese di aprile il conto consuntivo dell'anno precedente;
- d) amministra il patrimonio della Fondazione;
- e) approva il regolamento per il funzionamento dell'Ente che disciplina le attività operative per il raggiungimento degli scopi dallo stesso previsti;
- f) delibera in materia di modifiche allo Statuto dell'Ente;
- g) approva il codice etico di comportamento per i componenti della Fondazione;

- h) nomina il Presidente della Fondazione con la maggioranza di almeno i due terzi dei suoi componenti entro tre mesi dalla cessazione della carica del precedente Presidente, qualora quest'ultimo non abbia nominato un successore o qualora il successore nominato non accetti la carica;
- i) nomina su proposta del Presidente il Vice Presidente del CdA;
- j) nomina un membro del Comitato Direttivo.

Art. 7

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- a) convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- b) può nominare un membro del Comitato direttivo;
- c) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- d) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- e) cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- f) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità tutorie;
- g) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente od il membro del Consiglio più anziano di età.

La carica di Presidente spetta di diritto, vita sua durante, al Fondatore Ingegner Giovanni Cottino, il quale potrà in ogni momento rinunciarvi.

Il Presidente ha facoltà di designare il suo successore e un suo sostituto, anche fuori dai componenti del Consiglio di Amministrazione, indicandone il termine di mandato che può essere anche a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni.

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del rendiconto preventivo e del rendiconto consuntivo e ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto (lettera raccomandata, mail per posta elettronica, fax, ecc.) diramato almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Art. 9

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano in teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire e votare in tempo reale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa ed a votazione palese salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'adozione di deliberazioni concernenti modifiche statutarie e/o iniziative di importo superiore ad euro cinquecentomila (500.000) richiedono il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei consiglieri in carica. L'adozione di deliberazioni concernenti operazioni a favore di beneficiari direttamente o indirettamente collegati ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione richiede il voto favorevole della totalità dei consiglieri in carica.

Art. 9bis

Il Comitato Direttivo è l'organo di gestione ed è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da massimo due Consiglieri di cui uno nominato dal Consiglio di Amministrazione ed il quarto eventualmente nominato dal Presidente qualora ne ravvisi la necessità.

Il Direttore Generale partecipa al Comitato Direttivo esprimendo un'opinione obbligatoria non vincolante a supporto delle iniziative prima della relativa delibera, e non ha diritto di voto.

Nel Comitato Direttivo dovrà essere presente un consigliere membro di famiglia salvo indisponibilità verificata degli stessi.

Il Comitato Direttivo ha le seguenti funzioni e competenze:

- a) dà attuazione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- b) predisponde il documento di programmazione delle iniziative della Fondazione, il conto preventivo ed il conto consuntivo economico nonché le eventuali revisioni;
- c) gestisce tutte le attività necessarie per dare attuazione alle iniziative contenute nel documento di programmazione approvato dal Consiglio di Amministrazione e sue successive revisioni;
- d) predisponde il regolamento di funzionamento che disciplina le attività operative della Fondazione ed il codice etico di comportamento;
- e) nomina e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento economico in coerenza con le previsioni economiche;
- f) definisce la migliore organizzazione possibile per la realizzazione delle finalità della Fondazione;
- g) conferisce mandati specifici per particolari incarichi;
- h) delibera in merito a tutti gli affari che interessano la Fondazione ad eccezione delle competenze esclusive del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Direttivo si riunisce di norma con cadenza mensile.

Le riunioni del Comitato sono validamente costituite se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato si tengano in teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire e votare in tempo reale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo rende conto del proprio operato al Consiglio di Amministrazione.

Art. 10

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario ed approvati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11

Il Segretario viene nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione anche all'esterno del Consiglio stesso. Il Segretario redige i verbali delle adunanze consiliari, qualora per essi non sia prescritta la forma dell'atto pubblico. Qualora il Comitato Direttivo provveda alla nomina del Direttore Generale, la funzione di Segretario può essere svolta dal Direttore Generale.

Art. 12

I componenti il Consiglio di Amministrazione percepiscono un gettone di presenza determinato annualmente dal Consiglio di importo non superiore ad Euro duemila (2.000) pro capite annuo. Spetta comunque il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'ufficio. Il Consiglio può delegare talune delle sue attività ad uno o più dei suoi Membri, determinando anche un eventuale riconoscimento economico ai Consiglieri delegati che sarà definito di volta in volta in riferimento all'impegno richiesto.

Art. 13

La gestione finanziaria viene controllata da un Collegio di tre Revisori dei Conti, iscritti al Registro dei Revisori Contabili eletti dal Consiglio di Amministrazione, che ne indica il Presidente.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica fino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e possono essere riconfermanti per un massimo di tre mandati.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull' osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina il Bilancio d'esercizio, redigendo apposite relazioni, ed effettua tutte le verifiche previste dalla normativa vigente.

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, il Collegio dei Revisori, interamente formato da revisori contabili, può esercitare anche il controllo contabile.

Il conferimento del controllo contabile deve essere effettuato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora se ne ravvisi la necessità o sia obbligatorio per legge, può decidere se affidare l'incarico di controllo contabile al Collegio dei Revisori oppure a Revisori esterni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

Art. 14

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 15

In caso di estinzione della Fondazione, da qualunque causa determinata, il suo patrimonio verrà devoluto alla Casa della Divina Provvidenza (detta Cottolengo) di Torino.